**COMUNE DI SANGUINETTO – Provincia di Verona**
**UFFICIO DEL SINDACO**
Via Interno Castello, 2 – Cap 37058 – Tel. (0442) 81066 – Fax. (0442) 365150

**Resp. Istruttoria dott. Davide Boarati Ufficio Polizia Locale**

**Prot.** **R.O.19/2020**

# IL SINDACO

- VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';
- VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- VISTA la circolare del Ministero dell'interno 14 marzo 2020 "precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.";
- Visti altresì:

  Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

  Il DPCM 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

  L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.40 del 13 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 con particolare riferimento al punto 1 lettera K: "*in tutti i punti vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo dei guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri mezzi idonei, forniti-in mancanza di disponibilità da parte del compratore dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori, si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.04.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;*

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 "Ulteriori disposizioni" che è intervenuta sui prodotti ammessi alla vendita nei mercati ed in particolare il punto 7 del dispositivo che prevede, oltre alla presenza di banchi di vendita di generi alimentari, che: "*nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi*"

- VISTO l'allegato 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 riguardante l'elenco delle attività commerciali ammesse;
- VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020;
- VISTA la precedente propria Ordinanza Sindacale n.11 del 13 marzo 2020 mediante la quale si disponeva la sospensione del mercato settimanale del mercoledì;
- CONSIDERATO che il numero notevole di richieste da parte delle Associazioni di Categoria e dei singoli esercenti presso il mercato settimanale delle categorie merceologiche alimentari per cui è potenzialmente possibile effettuare la vendita;
- VERIFICATO presso l'Ufficio Polizia Locale il potenziale numero dei commercianti delle categorie merceologiche in questione sia precari che titolari che partecipano al mercato settimanale di Sanguinetto;
- Considerata la necessità di restringere l'area mercatale al solo lato di Piazza Nascimbeni, dall'intersezione con via Trifoglio sino in corrispondenza dell'Istituto Scolastico, sia alla luce del ridotto numero di posteggi attualmente occupati in riferimento alle categorie merceologiche autorizzate alla vendita in questa fase di contenimento del virus COVID-19, sia per una esigenza di attuare le misure di contingentamento e di controllo alla medesima attività di vendita;

**VISTI**

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale

**ORDINA**

A partire da mercoledì 6 maggio e fino a nuove disposizioni Governative o Regionali il mercato settimanale di Sanguinetto si potrà svolgere con le seguenti modalità:

-L'accesso agli acquirenti sarà consentito esclusivamente tra le ore 08,00 e le ore 13,00;

-L'area mercatale sarà individuata nella porzione di Piazza Nascimbeni tra l'intersezione con via Trifoglio e l'area attigua al Plesso Scolastico;

-La medesima Area complessiva di vendita sarà accessibile ai soli acquirenti con entrata dal lato via Trifoglio con uscita in direzione via Zinetti mediante istituzione di un senso unico pedonale;

-L'area sarà delimitata con transenne ed altri dispositivi idonei indicanti l'entrata e l'uscita nonché mediante apposizione di indicazioni sugli obblighi in materia di dotazione di protezione individuale, con Personale incaricato dall'Ente comunale per il rispetto delle disposizioni, anche in collaborazione con gli esercenti;

-All'area di vendita saranno ammessi:

I titolari di posteggio in concessione con autorizzazione alla vendita per generi alimentari- produttori agricoli- prodotti orti florovivaistici- abbigliamento per bambini con specifico Codice Ateco -scarpe per bambini;

Limitatamente allo spazio disponibile nell'area individuata gli spuntisti categoria alimentari e prodotti florovivaistici che hanno effettuato la presenza costante nell'arco dell'ultimo biennio, così come dal Registro tenuto dalla Polizia Locale;

-I singoli banchi di vendita saranno collocati ad una distanza di due metri l'uno dall'altro e gli stessi esercenti dovranno adottare misure amovibili per evitare l'accesso del pubblico da ingressi diversi da quello autorizzato;

-I banchi di vendita saranno posti frontalmente con la creazione di un corridoio centrale atto a consentire sia il transito in uscita sia la creazione di una singola area di vendita di 4 metri circa di estensione per ciascun posteggio su cui potranno **accedere massimo due clienti per volta**;

-La collocazione sarà effettuata da parte della Polizia Locale senza tener conto della precedente posizione occupata usualmente nel posteggio; i posteggi assegnati temporaneamente nella prima giornata di mercato restano tali fino a nuovo provvedimento;

-Il singolo esercente avrà l'obbligo di vigilare dal rispetto delle distanze nell'ambito del singolo posteggio assegnato da parte della clientela.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

I titolari del posteggio provvederanno a rilevare la propria temperatura corporea propria e dei propri dipendenti; E'fatto espresso divieto di partecipazione al mercato ad operatori con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°;

In generale nell'area comune del mercato dovrà essere rispettata la distanza sociale di un metro;

Nell'area mercatale potrà accedere una unica persona per nucleo famigliare (salvo necessità di accompagnamento) eventualmente accompagnata da un solo minore di anni 14;

E' fatto obbligo a chiunque di indossare all'interno dell'area mercatale i dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla normativa (mascherina, guanti monouso);

I titolari del posteggio sono responsabili di eventuali assembramenti o comportamenti non corretti che dovessero verificarsi nella fascia di 4 metri dal proprio banco di vendita; nella singola area di vendita (a 4 ml circa dal banco di vendita) l'avvicinamento dovrà essere gestito dall'operatore commerciale che dovrà far rispettare rigorosamente la distanza di metri due tra clienti e la distanza di sicurezza atta a tutelare l'operatore commerciale stesso;

Gli operatori commerciali sono tenuti a segnalare alle Forze dell'Ordine (in primis alla Polizia Locale di Sanguinetto) eventuali violazioni o comportamenti scorretti.

Eventuali situazioni palesi di violazione delle presenti disposizioni potranno comportare a seconda della gravità, sanzioni amministrative ma anche l'immediata sospensione del mercato.

L'accesso e la collocazione sui posteggi di vendita saranno effettuati a cura della Polizia Locale; E'possibile l'organizzazione autonoma da parte degli operatori commerciali per disciplinare l'accesso all'area mercatale in modo ottimale.

**AVVERTE**

Eventuali violazioni delle prescrizioni della presente Ordinanza saranno sanzionate a norma del vigente Regolamento sanzioni amministrative del Regolamento di Sanguinetto.

Le violazioni di eventuali ordini di allontanamento o di rispetto della presente ordinanza non ottemperate immediatamente, saranno punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale in quanto il presente provvedimento si basa sulla necessità di preservare la salute pubblica in correlazione alla citata emergenza sanitaria inerente il Covid 19.

**DEMANDA**

agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura di Verona, al Comando Carabinieri di Sanguinetto ed alla Polizia Locale Associata "Delle Valli Veronesi".

E' fatta salva la facoltà di impugnazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso provvedimento.

Dalla Residenza Municipale 29 aprile 2020.

IL SINDACO

Rag. Daniele Fraccaroli